



ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Rassegna Stampa -Rilevazione e monitoraggio audiovisivi - Video alta qualità - Ricezione, consultazione e gestione dei notiziari di agenzia per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ID 821

(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di *<specificare qualifica>* e legale rappresentante *<Nome Cognome>*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **2555410709**
- Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.
- Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

- a) Servizio di Rassegna Stampa
- b) Servizio di Rilevazione e monitoraggio audiovisivi;
- c) Servizio Video in alta qualità;
- d) Servizio per la ricezione, consultazione e gestione dei notiziari di agenzia;
- e) Servizi professionali.

per le seguenti Amministrazioni: UDCOM, DT, RGS, DF, Agenzie Fiscali (Demanio, Territorio, Entrate, Dogane) AAMS, SSEF, Equitalia s.p.a., DPS-MISE secondo quanto meglio specificato nel capitolato tecnico.

In generale la fornitura del servizio di Rassegna Stampa prevede la realizzazione al massimo di 3 rassegne quotidiane e 2 rassegne periodiche, basate su articoli e documenti di settore, per ogni Amministrazione destinataria, la quale potrà selezionare e pubblicare il materiale secondo criteri di propria competenza o esigenza, come meglio descritto nel Capitolato tecnico.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati nel Piano di lavoro Generale sottoposto all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata



delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate prodotti/output della fornitura, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione della penale di cui all'art. 14 S.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web".
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 18 S e 11 G. Inoltre si precisa che entro 15 giorni lavorativi antecedenti il termine di ciascun semestre di erogazione della fornitura ciascuna delle Amministrazioni destinataria potrà interrompere l'esecuzione di uno o più servizi/componenti senza alcun onere aggiuntivo e/o penale e/o qualsivoglia altra pretesa del fornitore che rinuncia ora per allora a qualsivoglia indennizzo economico a qualsiasi titolo.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti/output indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nel Piano di Lavoro Generale.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi delle Amministrazioni destinatarie dei servizi, l'Impresa e/o Consip.
8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.



<in alternativa al punto di cui sopra, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.300 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, inserire la seguente formulazione >. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di inizio attività. L'accettazione, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Le attività di predisposizione dei servizi comprensive del collaudo dovranno essere pianificate ed eseguite entro un **1 mese solare dalla data stipula** così come richiesto dal Capitolato tecnico.
5. Nei **15 giorni lavorativi** antecedenti il termine di **ciascun semestre** di erogazione della fornitura le Amministrazioni destinatarie dei servizi singolarmente o per tramite di Consip avvertiranno l'Impresa di non volere rinnovare la prosecuzione dei servizi e/o componenti di cui all'oggetto art. 1 S comma 1 con comunicazione formale. In assenza di detta comunicazione i servizi e/o componenti proseguiranno in continuità . L'interruzione può essere temporanea o definitiva, nel primo caso in qualunque momento della fornitura le Amministrazioni destinatarie, singolarmente o per tramite di Consip, potranno richiedere la riattivazione del/i servizio/i e/o componenti con un preavviso di minimo di 15 giorni lavorativi.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle



- eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
 3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica del *Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
 6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 8. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE



1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software quale il sito di consultazione della Rassegna Stampa e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 anni secondo le condizioni di cui al presente contratto anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi oggetto della fornitura di cui all'articolo 1 S, comma 1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è rispettivamente pari:
 - a) servizio di Rassegna stampa:



- i. relativamente alla componente erogazione della Rassegna Stampa **36 canoni mensili** omnicomprendivi per singola Amministrazione aderente per una stima di 8 (otto) Amministrazioni beneficiarie;
 - ii. relativamente alla componente erogazione dell'Abstract da Rassegna Stampa Nazionale/Locale **36 canoni mensili** omnicomprendivi per singola Amministrazione aderente per una stima di 1 (una) Amministrazione beneficiaria;
 - iii. relativamente alla componente erogazione dell'Abstract da Rassegna Stampa Estera **36 canoni mensili** omnicomprendivi per singola Amministrazione aderente per una stima di 1 (una) Amministrazione beneficiaria;
 - b) servizio di Rilevazione e monitoraggio audiovisivi: a **36 canoni mensili** omnicomprendivi per singola Amministrazione aderente per una stima di 4 (quattro) Amministrazioni beneficiarie;
 - c) servizio di Video in alta qualità: a **36 canoni mensili** omnicomprendivi per la fornitura di 300 video annui per singola Amministrazione aderente per una stima di 1 (una) Amministrazione beneficiaria. L'Impresa si impegna a fornire eventuali video addizionali (dopo il raggiungimento del 300-esimo del singolo anno contrattuale) richiesti dall'Amministrazione con le medesime modalità ad un trecentesimo del canone offerto di cui all'art. 15 S Corrispettivo comma 1, lett. c);
 - d) servizio per la ricezione, consultazione e gestione dei notiziari di agenzia: : a **36 canoni mensili** omnicomprendivi per singola utenza e per un massimo stimato di **80 utenze**;
 - e) servizi professionali: a **138 giorni persona**.
2. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri anche in funzione delle effettive Amministrazioni che richiederanno i servizi, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

- 1. Entro **5 (cinque) giorni solari** dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione della penale.
- 2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro **2 (due) giorni solari** dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro **5 (cinque) giorni solari** dalla data di stipula, dovrà consegnare alla Consip il Piano di lavoro Generale comprensivo del Piano di Start-up così come definiti nel capitolato tecnico pena l'applicazione della penale.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione della penale.
3. Il Piano di lavoro di cui al comma 1 sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip nei termini previsti dal capitolato tecnico, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro Generale" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività così



come indicato nel capitolato tecnico eventualmente integrato da Consip/Amministrazione.

5. Le attività relative ai servizi professionali dovranno essere consuntivate dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione formale della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante l'attivazione e l'erogazione dei servizi.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto o come migliorato nell'offerta tecnica. L'Impresa comunicherà nel Piano di Lavoro - consuntivo risorse i CV del personale impiegato.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, un aggiornamento del Rendiconto Risorse.
4. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla sostituzione entro il termine di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla predetta comunicazione.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip emetterà un rilievo sulla fornitura per ogni inadempimento e per ogni giorno lavorativo sino al termine dell'inadempimento.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati e consegnati nel rispetto degli standard e secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato tecnico o come migliorati dall'offerta tecnica dell'Impresa ivi inclusa la corrispondenza/miglioramento dei parametri riscontrati nella DEMO Prototipo.
2. L'accettazione dei prodotti dei servizi avviene con il collaudo/accettazione dei servizi ad inizio fornitura di cui all'articolo successivo. Durante l'erogazione dei servizi, laddove venga riscontrata difformità nei tempi, modi e contenuti rispetto a quanto indicato nel comma 1, la Consip/Amministrazione emetterà un rilievo sulla



fornitura, salvo l'applicazione di specifiche sanzioni previste dagli indicatori di qualità applicabili.

3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *mancata consegna dei prodotti* e pertanto, ai fini della misurazione dei livelli di servizio la data consegna corrisponderà alla data di consegna con le modalità di cui al capitolato.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. All'inizio, in corso di contratto ed alla fine delle attività la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate con cadenza almeno mensile.
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
5. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Nel caso in cui, durante il collaudo/verifica di conformità, venissero rilevate anomalie/difformità che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo si concluderà con esito negativo e l'applicazione della penale di cui al 14 S. Consip/Amministrazione darà un nuovo termine per l'inizio del secondo collaudo/verifica di conformità; l'Impresa si impegna a ripristinare il/i servizio/i di cui al primo collaudo negativo nei tempi richiesti per l'inizio del nuovo collaudo.
7. In caso di due collaudi/verifiche di conformità terminati con esito negativo, anche solo per un singolo servizio, ferma restando l'applicazione della penale prevista, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ. nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
9. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5



ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.

10. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

11.

12.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali.
2. Se l'Impresa ha presentato la certificazione di qualità, l'Impresa stessa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
4. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **EN ISO 19011:2003**.

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. **"Inadempimenti relativi al Piano della Qualità Generale"**: Per ogni giorno solare o frazione di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 1% (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.
2. **"Inadempimenti relativi al Piano di lavoro Generale"**: Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro Generale comprensivo del Piano di Start-up di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.
3. **"Inadempimenti relativi al rispetto dei termini previsti nel Piano di Start-up"**
Per ogni giorno solare o frazione di ritardo rispetto ai termini previsti dal Piano di



Start-up ivi compreso il termine ultimo di inizio erogazione dei servizi di cui al capitolato tecnico, Consip applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.

4. **"Esito negativo del collaudo"**: qualora il collaudo di cui all'arti. 12 S termini con esito negativo la Consip si riserva di applicare all'Impresa, una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1 per ogni giorno solare fino all'esito positivo del collaudo, fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ. nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento così come previsto all'art. 12 S;
5. **"Inadempimenti relativi alle soluzioni/migliorie/sistemi offerti"**: Per ogni giorno solare di mancata predisposizione o mancata corrispondenza nonché indisponibilità delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nel Piano di lavoro Generale, la Consip applicherà una penale sino al termine dell'inadempimento rispettivamente di:
 - i. criteri C1, C3, C6, C9 punto a), C9 punto b) e C9 punto c), pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;
 - ii. criteri C2, C7 punto c), C7 punto d), C11 punto b), , C12 punto b) pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;
 - iii. criteri C4, C8 punto a), C8 punto b) C11 punto a), C12 punto a) per giorno solare e per ogni lettore in meno, pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;
 - iv. criteri C10 punto b.ii) pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;
 - v. criteri, C10 punto a), C10 punto b.i) pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;ferma restando la sospensione dei pagamenti sino all'adempimento degli impegni assunti.
6. **"Ritardo nella consegna della Rassegna Stampa"**: per ogni superamento dei valori di soglia previsti dall'indicatore di qualità "RCRS - Ritardo nella consegna della Rassegna stampa", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;
7. **"Eccesso di rilievi tollerati sul servizio di Rassegna Stampa"**: per ogni rilievo eccedente il valore di soglia previsto dall'indicatore di qualità "RTRS - Rilievi sul servizio di Rassegna Stampa" Consip applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1;



8. **“Eccesso di rilievi tollerati sul servizio di Alta Qualità”**: per ogni rilievo eccedente il valore di soglia previsto dall’indicatore di qualità RVAQ - Rilievi Video Alta Qualità, Consip applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo” comma 1;
9. **“Eccesso dei rilievi tollerati sulla fornitura”**: per ogni rilievo eccedente il valore di soglia previsto dall’indicatore di qualità “RLFN - Rilievi sulla fornitura”, Consip applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo” comma 1;
10. La Consip si riserva di applicare una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo” comma 1 per ogni giorno in cui si verifichi un inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa;
 - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni;
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni **5 (cinque)** dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art.5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
12. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma durante il periodo di collaudo/accettazione dei servizi.
13. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. - capire il problema del diritto di autore
15. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’ art. 10 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
16. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S



CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/__), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/__) al netto di IVA, così suddiviso:

a) relativamente al **servizio di Rassegna stampa**:

- i. il corrispettivo della componente erogazione del servizio di Rassegna Stampa sarà determinato sulla base del canone mensile offerto per ciascun servizio di Rassegna per singola Amministrazione beneficiaria pari a XXXXXXXXXX,xx
 - ii. *<se offerto C7 punto a>* l’Impresa si impegna ad erogare senza alcun onere aggiuntivo la componente dell’Abstract da Rassegna Stampa Nazionale/Locale per la prima Amministrazione beneficiaria; *<se non offerto C7 punto a>* e per le Amministrazioni beneficiarie successive alla prima> il corrispettivo della componente erogazione dell’Abstract da Rassegna Stampa Nazionale/Locale sarà determinato sulla base del canone mensile offerto per ciascun servizio di Abstract da Rassegna Stampa Nazionale/Locale per singola Amministrazione beneficiaria pari a XXXXXXXXXX,xx;
 - iii. *<se offerto C7 punto b>* l’Impresa si impegna ad erogare senza alcun onere aggiuntivo la componente dell’Abstract da Rassegna Stampa Estera per la prima Amministrazione beneficiaria; *<se non offerto C7 punto b>* e per le Amministrazioni beneficiarie successive alla prima> il corrispettivo della componente erogazione dell’Abstract da Rassegna Stampa Estera sarà determinato sulla base del canone mensile offerto per ciascun servizio di Abstract da Rassegna Estera per singola Amministrazione beneficiaria pari a XXXXXXXXXX,xx;
- b) **servizio di Rilevazione e monitoraggio audiovisivi** sarà determinato sulla base del canone mensile offerto per ciascun servizio di Rilevazione e monitoraggio audiovisivi per singola Amministrazione beneficiaria pari a XXXXXXXXXX,xx;
- c) **servizio di Video in Alta Qualità** sarà determinato sulla base del canone mensile offerto per ciascun servizio di Video Alta Qualità (omnicomprensivi per la fornitura di 300 video) pari a XXXXXXXXXX,xx per singola Amministrazione aderente. L’Impresa si impegna a fornire eventuali video aggiuntivi (dopo il raggiungimento del trecentesimo video fornito del singolo anno contrattuale) richiesti dall’Amministrazione con le medesime modalità ad un trecentesimo del canone offerto corrispondente a XXXXXXXXXX,00;
- d) **servizio per la ricezione, consultazione e gestione dei notiziari di agenzia**: sarà determinato sulla base del canone mensile offerto per ciascun servizio di Ricezione, consultazione e gestione dei notiziari di agenzia pari a XXXXXXXXXX,xx per singola Amministrazione aderente;
- e) **servizi professionali**: a 138 giorni persona è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Rendiconto risorse”,



approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ ____ = (____/____)
Sistemista Junior	€ _____, ____ = (____/____)

Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.

2. In relazione ai servizi di **Rassegna Stampa** ed ai servizi di **Video alta qualità** il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti **comma 1 lett a), i) e comma 1 lett c)**, deve ritenersi composto come segue:
 - a. **90%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. **10%** parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice 3 del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - **5%** al soddisfacimento dell'IP1 "Qualità del servizio di Rassegna Stampa";
 - **5%** al soddisfacimento dell'IP2 "Qualità del servizio di Video Alta Qualità".

La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali 3. Le tariffe ed i canoni mensili sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
5. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza



semestrale posticipata per tutte le quote fisse dei servizi in relazione alle attività effettivamente erogate e positivamente verificate dalla Consip e/o Amministrazione.

2. Per la componente variabile del servizio di Rassegna Stampa e del servizio Video Alta qualità, il Fornitore potrà emettere fattura solo al raggiungimento degli incentivi di prestazione di cui all'appendice 3 del Capitolato Tecnico, indicati nel Piano della Qualità e maturati nel periodo di riferimento.
3. Per gli ulteriori video addizionali (dopo il raggiungimento del trecentesimo video fornito del singolo anno contrattuale) richiesti dall'Amministrazione di cui al precedente articolo 15 S, comma 1, lett. c), l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente verificate dalla Consip e/o Amministrazione.
4. In ogni caso sull'importo netto progressivo di tutte le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Consip del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività (Rassegna stampa e relative componenti, Rilevazione e monitoraggio audiovisivi, Video alta qualità, Ricezione, consultazione e gestione notiziari di agenzia, Servizi professionali), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

<nel caso di subappalto> La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

6. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più



cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
8. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa _____ presso _____, Ag. _____,

_____ in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____ (mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____ (mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

9. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente



svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

12. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
13. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento..

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G "Condizione particolare di risoluzione";
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 6 G "Brevetti industriali e diritto d'autore"; nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Collaudo ed accettazione", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Obblighi derivanti dai



rapporti di lavoro”, art. 5 G “Obblighi di riservatezza”, art. 7 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 10 G “Cauzione”, art. 13 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 14 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 15 G “Subappalto”, art. 18 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 19 G “Codice Etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 20 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa” ,

3. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con



riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

<inserire corretta numerazione articoli>

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;



Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S - Risorse impiegate;
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 12 S - Collaudo/verifica di conformità
Articolo 13 S - Monitoraggio
Articolo 14S - Penali
Articolo 15 S - Corrispettivo
Articolo 16 S - Fatturazione
Articolo 17 S - Risoluzione
Articolo 18S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:
Articolo 2 G - Aumento- Modifiche e varianti in aumento
Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile
Articolo 10 G - Cauzione
Articolo 11 G - Recesso
Articolo 12 G - Recesso per giusta causa
Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 15 G- Subappalto
Articolo 16 G - Foro esclusivo
Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 19 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.
231/2001
Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma, li _____

L'Impresa

Il legale rappresentante
